

Fratelli Branca Distillerie S.p.A.

Modello di organizzazione e gestione

(d. lgs. 231/2001)

Parte Speciale

Sommario

1. Premesse	5
2. Le attività svolte dalla Società e la Governance societaria	5
2.1. Il Gruppo Branca	5
2.2. Fratelli Branca Distillerie S.p.A.	7
3. Adozione e linee guida	8
4. Modifiche e aggiornamento del Modello	9
5. Destinatari del Modello di organizzazione e gestione	9
6. Pubblicità del Modello di organizzazione e gestione	10
7. Organismo di Vigilanza	10
7.1 Composizione	10
7.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	11
7.3. Flussi informativi da e verso l'O.d.V.	11
8. Sistema sanzionatorio	14
8.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti	14
8.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti	15
8.3 Sanzioni nei confronti degli amministratori	16
8.4 Misure nei confronti dei sindaci	16
8.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società	16
8.6 Sistema premiale e Modello Organizzativo	17
9. Presidi di carattere generale sui rapporti infragruppo	17
9.1 Definizione contrattuale dei rapporti infragruppo	17
9.2 Organismo di vigilanza e flussi informativi	19
10. Protocolli e principi generali	19
11. Gestione delle emergenze	20
12. La mappatura dei rischi	21
Parte Speciale A	22
Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del d. lgs. 231/2001)	22

1. Attività sensibili.....	22
Parte speciale B	24
Criminalità informatica (art. 24 bis del d. lgs. 231/2001).....	24
1. Attività sensibili.....	24
2. Presupposti normativi.....	24
Parte speciale C	26
Criminalità organizzata, anche transnazionale (art. 24 ter del d. lgs. 231/2001 – L. 146/2006)..	26
1. Attività sensibili.....	26
2. Principi generali.....	26
Parte speciale D	29
Falsità nummarie (art. 25 bis del d. lgs. 231/2001).....	29
1. Attività sensibili.....	29
Parte Speciale E.....	30
Reati contro commercio e industria (art. 25 bis.1 del d. lgs. 231/2001).....	30
1. Attività sensibili.....	30
2. Principi di riferimento e presupposti organizzativi	31
Parte Speciale F	33
Reati societari (art. 25 ter del d. lgs. 231/2001).....	33
1. Attività sensibili.....	33
Parte Speciale G	34
Delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del d. lgs. 231/2001)	
.....	34
1. Attività sensibili.....	34
Parte Speciale H	35
Delitti contro la persona (art. 25 quater.1 e quinquies del d. lgs. 231/2001).....	35
1. Attività sensibili.....	35
Parte Speciale I.....	36
Sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del d. lgs. 231/2001)	36

1. Attività sensibili.....	36
2. Presupposti normativi e adempimenti correlati	37
Parte Speciale L.....	41
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25 octies del d. lgs. 231/2001)	41
1. Attività sensibili.....	41
Parte Speciale M.....	42
Delitti contro il diritto d'autore (art. 25 novies del d. lgs. 231/2001).....	42
1. Attività sensibili.....	42
Parte Speciale N	43
Delitti contro l'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del d. lgs. 231/2001)	43
1. Attività sensibili.....	43
2. Principi di comportamento	43
Parte Speciale O	44
Reati ambientali (art. 25 undecies del d. lgs. 231/2001).....	44
1. Attività sensibili.....	44
2. Presupposti normativi e adempimenti correlati	44
Parte Speciale P	48
Reati di clandestinità e xenofobia (art. 25 duodecies e art. 25 terdecies del d. lgs. 231/2001) ..	48
1. Attività sensibili.....	48
Parte Speciale Q	49
Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del d. lgs. 231/2001)	49
1. Attività sensibili.....	49
Parte Speciale R	50
Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del d. lgs. 231/2001).....	50
1. Attività sensibili.....	50

1. Premesse

La Società, in coerenza con i principi etici e di governo aziendale ai quali sono orientate le proprie regole di comportamento, ha adottato il presente Modello di organizzazione e gestione. Esso è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Società, in funzione delle specifiche attività svolte, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non soltanto costituiscono il presupposto perché la Società possa beneficiare dell'esenzione da responsabilità, ma si pongono anche come naturale integrazione delle regole di *corporate governance* adottate e rispettate dalla Società.

Il Codice Etico del Gruppo [all.1] costituisce il fondamento essenziale del presente Modello. Esso contiene una serie di obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun partecipante all'organizzazione e costituiscono un efficace strumento volto a prevenire comportamenti illeciti o irresponsabili da parte dei soggetti che si trovano ad agire in nome e per conto dell'azienda; da questi principi generali discendono norme operative che ne conferiscono immediata applicabilità nella gestione corrente, con riferimento, in genere, alle relazioni che devono esistere tra l'impresa e tutti gli interlocutori istituzionali, tra cui la Pubblica Amministrazione.

L'attenta applicazione delle modalità organizzative previste per svolgere le varie attività, la corretta esecuzione dei controlli, l'osservanza dei protocolli e regolamenti interni, dei codici aziendali di comportamento unitamente al Codice Etico, sono le misure adottate per il presidio dei rischi in generale e, in particolare, per l'efficace prevenzione dalla commissione di reati previsti dal Decreto.

2. Le attività svolte dalla Società e la Governance societaria

2.1. Il Gruppo Branca

Il Gruppo BRANCA, attivo principalmente nel settore delle bevande alcoliche, è presente a livello globale con posizioni *leadership* in diversi mercati. Esso opera in particolare in 3 ambiti:

- nella gestione finanziaria (holding Branca International S.p.A.);
- nel settore alcolici nei segmenti *chine e fernet, spirits e wine* (subholding Fratelli Branca Distillerie S.p.A.);
- nel settore immobiliare (subholding Branca Real Estate S.r.l.).

La capogruppo, Branca International S.p.A., è una società per azioni attiva quale holding di partecipazioni del Gruppo, di cui effettua le attività di Direzione e Coordinamento e alle quali fornisce indicazioni per la gestione della liquidità. Branca International S.p.A. detiene partecipazioni in:

- ❖ Fratelli Branca Distillerie S.p.A., società per azioni (già Fratelli Branca Distillerie S.r.l.)

fondata nel 1877, ma già operativa dal 1845, attiva quale subholding del Gruppo per il settore degli alcoolici;

- ❖ Branca Real Estate S.r.l., società a responsabilità limitata attiva quale subholding del Gruppo per il settore immobiliare;
- ❖ Centro Studi Fratelli Branca S.r.l., società a responsabilità limitata che opera per le società del gruppo nella comunicazione, pubbliche relazioni, attività di marketing e gestione dell'immagine nonché nella fase di ricerca, sviluppo e analisi di laboratorio.

Il dettaglio completo delle partecipazioni del Gruppo è rappresentato nell'all. 2.

I rapporti all'interno del Gruppo Branca, ovvero tra le società direttamente o indirettamente controllate e la controllante, Branca International S.p.A., sono definiti da un insieme di principi e regole che garantiscono unità del disegno imprenditoriale, coesione e coerenza di comportamento.

Con l'obiettivo di assicurare una sana e prudente gestione, la controllante Branca International S.p.A. esercita sulle proprie controllate dirette l'attività di direzione e coordinamento, lasciando alle stesse autonomia nell'esercizio delle leve economico-gestionali nell'ambito delle linee guida definite a livello Corporate e nel rispetto del Codice Etico.

I rapporti all'interno del Gruppo sono disciplinati da accordi contrattuali volti a garantire una gestione uniforme e controllata dei relativi processi all'interno di ciascuna Società e un corretto riparto dei costi. In particolare, le società del Gruppo forniscono e ricevono prestazioni specifiche, disciplinate da tali accordi

Tali accordi annualmente, a conclusione dell'esercizio, riportano le spese di competenza di ciascuna società del Gruppo in relazione alle prestazioni ricevute, epurate dei costi sostenuti. È inoltre presente un articolato sistema di procure e deleghe volte a definire gli ambiti di operatività di talune funzioni interaziendali.

È definita una specifica documentazione, vagliata dal CFO di Branca International S.p.A. e dalla Direzione Amministrativa della Società, che evidenzia i dettagli dei conteggi attuati, garantendone la corretta definizione.

Approccio etico agli affari, responsabilità, legalità e lealtà sono i principi che il Gruppo persegue nel definire il proprio modello di corporate governance, attraverso l'adozione di un impianto di prevenzione e controllo. Tale impianto è costituito dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche Modello) ai sensi del d. lgs. 231/01.

Il Codice Etico enuncia i valori e i principi ispiratori ai quali devono attenersi amministratori, sindaci, revisori contabili, dirigenti, dipendenti, collaboratori e i terzi con cui il Gruppo intrattiene rapporti.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo si prefigge i seguenti obiettivi:

- prevenire il rischio di commissione di reati da parte di soggetti appartenenti alla Società e al Gruppo o che agiscono in nome o per conto della stessa nel suo interesse o vantaggio, definendo un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo volto a evitare o minimizzare, in ogni caso, il rischio di comportamenti illegali;
- migliorare ed aggiornare alle *best practice* il sistema di *corporate governance*;
- ribadire che il Gruppo non tollera comportamenti illeciti di alcun tipo, in quanto contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi;
- sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto del Gruppo nelle “aree di attività a rischio”, diffondendo la consapevolezza che la violazione delle disposizioni del Modello può configurare un illecito disciplinare passibile, inoltre, di sanzioni penali e amministrative, anche nei confronti delle stesse Società del Gruppo;
- informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano in nome, per conto o comunque nell’interesse del Gruppo che violare le prescrizioni contenute nel documento comporta l’applicazione di apposite sanzioni, ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale.

2.2. Fratelli Branca Distillerie S.p.A.

La Società, come evidenziato, è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento della controllante Branca International S.p.A.

La Società opera attraverso un modello tradizionale di amministrazione e controllo, come di seguito delineato:

- Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 10 membri, anche non soci, secondo delibera triennale e investito dei più ampi poteri per ciò che concerne l’amministrazione della Società, conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto. Al C.d.A. spettano la gestione della Società e il compimento di tutte le operazioni necessarie ad attuare l’oggetto sociale. Il C.d.A. valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, di cui osserva costantemente l’effettivo andamento ed esamina i piani strategici, industriali e finanziari. Svolge un ruolo fondamentale nell’ambito del sistema di controllo interno, del quale ha la responsabilità ultima, assicurando l’identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi aziendali maggiormente significativi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società. L’Amministratore Delegato è responsabile della gestione della Società, compie ogni atto nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e ha la rappresentanza legale e il potere di firma sociale nei confronti di terzi, nel rispetto della procura sottesa;

- Collegio sindacale, volto a vigilare, in conformità con la propria pertinenza, sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo corretto funzionamento;
- Società di revisione, preposta alla revisione legale e dotata di consolidata esperienza in materia;
- Organismo di Vigilanza, con la funzione di controllo sull'adeguatezza e sull'applicazione del Modello e con il compito di approfondire, per quanto di competenza, eventuali segnalazioni di violazione anche del Codice Etico.

All'interno della Società è presente una struttura dedicata al controllo di gestione, che svolge per la capogruppo e per le controllate, anche in via indiretta, un'attività di monitoraggio e valutazione dei sistemi di gestione dei rischi, controllo e *governance*. L'attività è volta ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili, finanziarie e operative, l'efficacia e l'efficienza delle operazioni, la salvaguardia del patrimonio e la conformità a leggi, regolamenti e contratti.

La Società esercita le sue attività attraverso apposite unità operative, strutturate secondo l'organigramma allegato [all. 4] che di seguito si sintetizza:

- Area Risorse Umane;
- Area Operations e Logistica;
- Area Global Information Services;
- Area Finance;
- Area Commerciale Italia;
- Area Marketing;
- Area Trade Marketing;
- Area Commerciale Export.

L'Area Risorse Umane di Fratelli Branca Distillerie S.p.A. svolge anche ad interim e per conto di tutte le Società del Gruppo la funzione di Global HR Director. L'Area Global Information Services è presidiata dal GCIO (Global Chief Information Officer) di Branca International S.p.A ad interim. L'Area Amministrazione, Finanza e Controllo è presidiata dal Group CFO (Group Chief Financial Officer) di Branca International S.p.A ad interim.

3. Adozione e linee guida

La Società, con delibera del C.d.A., in data 30 maggio 2014 ha adottato il Modello di organizzazione e gestione, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 231/2001. Sono intervenuti aggiornamenti il 24 marzo 2016, il 28 aprile 2017 e il 3 febbraio 2022.

Il 30 marzo 2006 ha adottato il Codice Etico e con delibera del C.d.A. del 28 aprile 2017 ha nominato

l'Organismo di Vigilanza.

Nella stesura del Modello, la Società ha tenuto conto delle linee guida di Confindustria, nella versione aggiornata al marzo 2014.

4. Modifiche e aggiornamento del Modello

Il C.d.A., salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello. In particolare, modifica tempestivamente il Modello qualora:

- siano individuate significative violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- qualora intervengano mutamenti o modifiche normative o nella struttura o nell'organizzazione o articolazione o nell'attività della Società o dei suoi beni o servizi offerti alla clientela.

Le proposte di modifica al Modello sono preventivamente comunicate all'O.d.V., il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il C.d.A. ritenga di discostarsi dal parere dell'O.d.V., deve fornire adeguata motivazione.

L'Amministratore Delegato della Società può apportare al Modello modifiche di natura puramente formale, qualora esse risultino necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Le modifiche sono immediatamente comunicate all'O.d.V. e al C.d.A., per la ratifica.

L'O.d.V. deve prontamente segnalare, in forma scritta, al Presidente del C.d.A. e all'Amministratore Delegato i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del Modello. Il Presidente del C.d.A., in tal caso, deve convocare il C.d.A., affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

5. Destinatari del Modello di organizzazione e gestione

Le prescrizioni individuate dal presente Modello sono applicabili a tutti coloro che svolgano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, nonché a tutti i dipendenti della Società, ivi compresi coloro che agiscono a diverso titolo anche dall'estero. Il Modello trova applicazione anche nei confronti di quanti, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati presupposto.

Sono poi, per espressa previsione contrattuale, tenuti al rispetto del presente Modello, nei limiti del rapporto sotteso, coloro che siano controparti contrattuali con la Società. A tal fine sono predisposte

idonee clausole di richiamo dei contenuti del Modello e del Codice Etico nei contratti e/o nei documenti con i quali il rapporto contrattuale si perfeziona.

I Destinatari sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

6. Pubblicità del Modello di organizzazione e gestione

La Società deve garantire la conoscenza del presente Modello da parte di tutti i destinatari delle previsioni ivi contenute. A tale scopo deve essere condivisa una copia del presente Modello presso la intranet della Società. Deve poi essere consegnata una copia, anche in formato elettronico, a ciascun destinatario per consentirne la conoscenza. In caso di nuove assunzioni, deve essere consegnata apposita copia del Modello di organizzazione e gestione, unitamente al Codice Etico, all'interno del "welcome book" contenente tutta la documentazione di primaria rilevanza. In caso di revisioni o aggiornamenti, deve essere data tempestiva informazione ai destinatari del Modello per garantirne la conoscibilità.

Ai fini di una corretta ed esaustiva implementazione del Modello, la Società si impegna ad attuare specifici corsi di formazione per tutti i Destinatari interni alla stessa, secondo una differenziazione coerente con i ruoli e le relative responsabilità. I corsi di formazione devono approfondire:

- i contenuti del d.lgs. 231/01;
- i contenuti del Modello di organizzazione e gestione in essere presso la Società;
- le procedure di riferimento, distinte sulla base dei destinatari delle attività formative.

La partecipazione ai corsi è da ritenersi obbligatoria per ciascun destinatario. L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, tra i vari profili di rilievo, il livello di consapevolezza da parte dei destinatari delle previsioni di cui al d. lgs. 231/2001 e delle modalità di comunicazione di eventuali violazioni.

Per i collaboratori e i soggetti terzi (promotori, agenti, collaboratori a contratto c.d. parasubordinati, consulenti, outsourcer, fornitori, *partner* commerciali) è necessario prevedere analogha informativa e pubblicità del Modello, anche secondo modalità differenziate, ad esempio attraverso la consegna cartacea del Modello o di suoi estratti, secondo l'area di pertinenza, e del Codice Etico (con ricevuta di presa visione) ed eventualmente distinguendo in relazione alla tipologia di rapporto contrattuale e di attività svolta in relazione al rischio di reato.

7. Organismo di Vigilanza

7.1 Composizione

L'Organismo di Vigilanza di Fratelli Branca Distillerie S.p.A. ha composizione collegiale, in numero da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti.

L'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza è triennale, rinnovabile con delibera del Consiglio di Amministrazione non oltre il terzo mandato.

7.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere specifici adempimenti:

- esaminare processi, procedure, protocolli decisionali, centri di responsabilità e, più in generale, l'operatività interna, verificando con regolarità l'applicazione del Modello;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting agli organi societari;
- monitorare le iniziative di comunicazione e formazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e la predisposizione della documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- riferire periodicamente agli organi sociali in merito allo stato di attuazione del Modello.

Per raggiungere tali scopi, deve predisporre, nella prima riunione di ogni anno, il Piano di attività, documento che contiene le attività di verifica che intende svolgere nell'anno, con una pianificazione temporale, identificando all'uopo funzioni e processi coinvolti e *budget* di costo, unitamente ad eventuali ulteriori risorse strumentali utili a tale scopo, quali studi osservazionali o consulenti.

Per anno solare non devono essere previsti un numero di sedute dell'Organismo di Vigilanza inferiore a quattro.

Sempre entro tale data di ciascun anno, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a redigere apposita relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando atto degli *audit* effettuati, di qualsivoglia segnalazione, delle misure adottate e in generale di ogni aspetto di rilevanza ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al d. lgs. 231/2001. Tale relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione.

7.3. Flussi informativi da e verso l'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza riceve tutte le comunicazioni che ritengano opportune i destinatari del Modello.

In particolare, ciascun destinatario:

- ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, oralmente o per iscritto, eventuali chiarimenti in ordine alle previsioni del Modello;
- ha il dovere di segnalare eventuali violazioni del Modello;
- ha il dovere di segnalare possibili inadeguatezze o lacune del Modello;
- ha il dovere di segnalare, in qualsiasi momento, eventuali comportamenti che, seppur non costituenti violazioni del Modello, possono determinare possibili rischi di reato.

Con periodicità concordata con l'Organismo di Vigilanza, ogni funzione societaria è tenuta a dare informativa puntuale sul rispetto delle misure previste dal Modello, su eventuali aree di possibile miglioramento o di ampliamento nonché su ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'ideale applicazione del Modello.

Le segnalazioni e ogni altra comunicazione, in particolare, possono avvenire all'Organismo di Vigilanza sia per iscritto che oralmente, con specifica verbalizzazione. In caso di comunicazioni per iscritto è istituita una casella fisica presso i locali della Società nonché indirizzo di posta elettronica all'attenzione esclusiva dei membri esterni dell'Organismo di Vigilanza, odv.branca@branca.it. In entrambi i casi deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione.

Le segnalazioni debbono essere circostanziate e riguardare condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/01, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Valgono al riguardo, oltre a quanto indicato dall'art. 6 del d. lgs. 231/01, le prescrizioni di carattere generale e le precisazioni di seguito indicate, anche nel rispetto delle previsioni sul Whistleblowing di cui alla L. 179/2017 e successive integrazioni e modifiche, con particolare riferimento alla Direttiva 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione":

- ◆ sono raccolte dai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati o, comunque, relative a comportamenti che possono determinare la violazione di quanto stabilito dal presente Modello;
- ◆ al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà tempestivamente e capillarmente a comunicare a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme in cui dovranno pervenire;
- ◆ l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità, le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni

stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi, attraverso adeguate procedure di protezione delle fonti e della riservatezza delle informazioni ricevute.

Sono possibili anche segnalazioni in forma anonima, che dovranno essere esaminate con particolare attenzione sia sotto il profilo della genuinità che della fondatezza, attraverso un canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Sono previste sanzioni in caso di comportamenti ritorsivi nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In tal caso, è possibile la denuncia da parte del segnalante ovvero dell'organizzazione sindacale da costui indicata, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza. Si precisa che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c. nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del soggetto segnalante è nulla e incombe sul datore di lavoro, in caso di controversie relative, la dimostrazione di ragioni estranee alla segnalazione.

Sono altresì sanzionati coloro che violino le misure di tutela del segnalante nonché tutti coloro che diffondano, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate o dichiarazioni false o tendenziose, in base a valutazioni effettuate dall'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni, di dati o notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- ◆ i dipendenti o i soggetti terzi che intendano segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello devono riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza tramite e-mail o mediante apposita casella fisica, ubicata presso i locali della Società in modo idoneo da garantire la riservatezza del segnalante;
- ◆ le comunicazioni debbono, preferibilmente, pervenire allo stesso per iscritto.

Di ogni comunicazione l'Organismo di Vigilanza è tenuto a predisporre apposita archiviazione. Si precisa che deve essere sempre garantito il rispetto della normativa di tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Almeno con cadenza semestrale nonché quando ciò sia opportuno in funzione delle verifiche attuate, l'Organismo di Vigilanza deve confrontarsi con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio sindacale per evidenziare l'attività svolta, le risultanze del proprio intervento, eventuali suggerimenti, modifiche, integrazioni nonché indicare eventuali ambiti di rischio, anche alla luce delle segnalazioni ricevute, delle quali deve essere preservata la riservatezza dell'autore, se da quest'ultimo richiesto.

Il Consiglio di Amministrazione può convocare, a propria discrezione, l'Organismo di Vigilanza in ordine al proprio operato, ad ambiti di rischio, al cambiamento di assetti organizzativi o societari nonché ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

L'Organismo di Vigilanza partecipa al riesame tenuto dalla Società in relazione ai sistemi di gestione

adottati per coordinare le esigenze di controllo del rischio ai sensi del presente Modello.

8. Sistema sanzionatorio

Il caso di violazioni del Modello e del Codice Etico, al fine di dare concreta e puntuale attuazione alle previsioni ivi contenute, la Società darà seguito a specifiche sanzioni disciplinari, che potranno cumularsi a sanzioni di altra natura (penali o civili) derivanti dalla condotta tenuta.

L'Organismo di Vigilanza che venga, direttamente o indirettamente, a conoscenza di violazioni delle prescrizioni del Modello svolge gli accertamenti relativi e dà informativa scritta al Consiglio di Amministrazione, se non direttamente coinvolto.

Gli organi o le funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.

8.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Il personale dipendente è tenuto a rispettare i contenuti del Modello e del Codice Etico in ottemperanza di quanto previsto dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. Eventuali violazioni costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e determinano la possibile insorgenza di un procedimento disciplinare, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti si applicano le sanzioni previste dal CCNL.

Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, il tipo e l'entità delle sanzioni irrogabili saranno determinati in base ai seguenti criteri:

- gravità delle violazioni commesse;
- mansioni e posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti;
- volontarietà della condotta o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge e dal CCNL;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Sulla base dei principi e criteri sopra indicati, sono previsti:

- a) rimprovero verbale per violazioni di lieve entità;
- b) rimprovero scritto, per violazioni dei protocolli previsti dal Modello;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, in caso di violazioni ripetute

- dei protocolli interni nonché per comportamenti ripetuti comunque difforni dalle prescrizioni del Modello;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni, qualora le violazioni delle procedure previste dal Modello siano di particolare gravità ed espongano la società al rischio di lesione dell'interesse aziendale;
 - e) provvedimento di licenziamento con preavviso (per giustificato motivo), allorché il lavoratore adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di commissione di reati, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello o del Codice Etico, tale da configurare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, o condotta gravemente pregiudizievole per l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa;
 - f) provvedimento di licenziamento senza preavviso (per giusta causa) sarà applicato in presenza di una condotta consistente nella grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle Procedure contenute nel Modello ovvero delle prescrizioni del Codice Etico, in quanto comportamento tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

In caso di danni arrecati alla Società, è sempre possibile per quest'ultima avanzare richiesta di risarcimento.

8.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rispetto da parte dei dirigenti della Società delle prescrizioni del Modello costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

Nei confronti dei dirigenti che abbiano commesso una violazione, la funzione titolare del potere disciplinare avvia i procedimenti di competenza per effettuare le relative contestazioni ed applicare le misure sanzionatorie più idonee, in conformità con quanto previsto dal CCNL Dirigenti e, ove necessario, con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300.

Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo.

Può essere disposta cautelativamente la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

In caso di violazioni da parte dei dirigenti sono applicabili le seguenti sanzioni:

- lettera di richiamo, per comportamenti di lieve rilevanza difforni dalle prescrizioni del Modello;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un massimo di 10 giorni, per comportamenti in violazione delle procedure, che espongano la società

- a rischi per l'integrità e l'interesse sociale;
- risoluzione del rapporto di lavoro, quando si riscontrino violazioni gravi dei protocolli e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, idonee a determinare a carico della Società conseguenze rilevanti anche sotto il profilo giudiziario o, comunque, a far venire meno il rapporto fiduciario proprio del ruolo dirigenziale.

Resta salvo il risarcimento per i danni arrecati alla Società.

8.3 Sanzioni nei confronti degli amministratori

Nei confronti degli amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello e del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza dà informativa con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dei consiglieri non coinvolti nella condotta contestata.

È applicabile, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e della colpa o dell'eventuale dolo, ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni:

- a. richiamo formale scritto;
- b. sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- c. revoca, totale o parziale, delle eventuali deleghe e procure.

Nei casi più gravi, e comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Resta salvo il risarcimento in caso di danni arrecati alla Società.

8.4 Misure nei confronti dei sindaci

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

8.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori e soggetti esterni operanti su mandato della Società

Per quanto concerne i collaboratori o i soggetti esterni che operano su mandato della Società, la Direzione

competente alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, sentito l'Organismo di Vigilanza, determina preliminarmente l'informativa e le misure sanzionatorie per le violazioni del Modello.

Qualora si verifichi una violazione da parte di questi soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa, con relazione scritta, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione competente alla quale il contratto o rapporto si riferiscono. Si applicano le misure predeterminate contrattualmente.

8.6 Sistema premiale e Modello Organizzativo

Il sistema disciplinare, come sopra delineato, influisce anche sul sistema degli incentivi premiali adottati dalla Società. Il riconoscimento di premi è, pertanto, subordinato alla condizione che il lavoratore abbia rispettato le norme regolanti le attività della Società ed il Modello.

La volontaria mancata partecipazione a sessioni formative in materia di responsabilità degli enti, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattamento dei dati personali, tutela ambientale e gestione e smaltimento dei rifiuti costituisce causa di decurtazione del premio spettante al lavoratore.

9. Presidi di carattere generale sui rapporti infragruppo

9.1 Definizione contrattuale dei rapporti infragruppo

Le prestazioni di servizi tra le società del Gruppo, specialmente qualora possano interessare attività e operazioni a rischio individuate nel presente documento, devono essere disciplinate da un contratto scritto. Il contratto è comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società. In particolare, il contratto di prestazione di servizi deve prevedere:

- i ruoli, le responsabilità e le eventuali tempistiche riguardanti l'attività in oggetto;
- l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali le società si impegnano, nei confronti l'una dell'altra, al rispetto più rigoroso dei Modelli, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare;
- l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio di attestare la veridicità e la completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla controparte, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- il potere degli Organismi di Vigilanza delle società coinvolte di confrontarsi reciprocamente, in relazione al rapporto sotteso al fine del corretto svolgimento dei propri compiti. Si precisa, in merito, l'opportunità di flussi informativi periodici, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza delle informazioni afferenti alle diverse società del Gruppo, sulle tematiche condivise;
- l'obbligo dell'Organismo di Vigilanza delle società di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente lo svolgimento delle proprie funzioni relative ai rapporti infragruppo. Tale relazione è comunicata anche al C.d.A. e all'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del

servizio;

- un criterio per la consuntivazione *ex post* dei servizi prestati alla Società;
- un corrispettivo basato sulla copertura dei costi complessivamente sostenuti (diretti e di struttura) in relazione alle risorse impiegate nell'esercizio dell'attività resa dalla controparte, con l'applicazione di un *mark-up* da parte della stessa pari al 5% dei costi sostenuti;
- le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti nel contratto ovvero nel caso di segnalazioni per violazioni del Modello di organizzazione e gestione nonché del d. lgs. 231/01.

Sulla capogruppo incombe l'obbligo di vigilare sulle specifiche aree condivise. Permane l'autonomia delle controllate sulle aree di esclusiva spettanza societaria e ove non vi sia pianificazione di gruppo. Nell'ambito dei rapporti infragruppo si precisa che la Società si conforma a quanto stabilito dall'art. 2497 cc ove vige il principio di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società soggette all'attività di direzione e coordinamento. La capogruppo non potrà impartire direttive contrarie alla legge.

Il collegio sindacale ha il potere di scambiare informazioni con gli organi di controllo delle controllate. In caso di violazioni, la controllante si attiva affinché gli amministratori della capogruppo emanino direttive per ripristinare la correttezza di gestione delle controllate ovvero l'opportunità di revocarne gli amministratori, dovendo vigilare sull'attività svolta per il tramite delle società controllate, acquisendo informazioni con gli organi amministrativi e di controllo di queste ultime.

Si precisa, inoltre, il dovere:

- di prevedere presidi di prevenzione dei reati ai sensi del d. lgs. 231/01 mediante Modelli di organizzazione e gestione o documenti equipollenti tra le società del Gruppo;
- relativamente ai rapporti infragruppo, di adozione da parte della società che presta il servizio di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di cui d.lgs. 231/01;
- di istituzione, in ogni società del Gruppo, dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b), o di soggetto con funzioni equipollenti, con tutte le relative attribuzioni di competenze.

Nelle prestazioni di servizi infragruppo vige l'obbligo di attenersi, oltre che al Codice Etico del Gruppo, anche a quanto previsto dal Modello e dalle procedure relative alle prestazioni. Qualora vi sia contrasto tra le previsioni dei Modelli di organizzazione e gestione delle società coinvolte, è necessario darne comunicazione al proprio Organismo di Vigilanza, che attuerà le valutazioni del caso, eventualmente coinvolgendo anche il Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni violazione delle prescrizioni di cui sopra dovrà essere comunicata, preferibilmente mediante sintetica relazione scritta, all'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio a cura di chi ha rilevato l'infrazione.

9.2 Organismo di vigilanza e flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza della Società, nell'ambito dei rapporti con le altre società del Gruppo, ha facoltà di:

- scambiare informazioni e notizie ritenute utili con l'Organismo di Vigilanza delle società del Gruppo;
- prendere visione dei contratti infragruppo;
- prendere visione della documentazione sottostante i flussi finanziari ed i finanziamenti infragruppo;
- chiedere l'esibizione dei libri contabili, dei libri societari e di tutta la documentazione contabile societaria alle società nei limiti dei rapporti infragruppo.

Svolge riunioni congiunte con gli altri Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo, con cadenza almeno annuale, anche per la formulazione di indirizzi comuni sulle attività di vigilanza e sulle modifiche ritenute rilevanti per i propri Modelli di organizzazione e gestione.

10. Protocolli e principi generali

L'agire societario deve conformarsi ad alcuni principi di carattere generale, indipendentemente dalla presenza di una specifica procedura. Tali principi, vincolanti per tutti i destinatari, sono da individuarsi in quanto segue:

- chiara definizione di poteri e limiti per i soggetti che operano in nome e per conto della Società;
- coerenza tra poteri di firma e organizzativi e responsabilità correlate, con particolare riguardo al sistema di procure e deleghe. Si precisa in merito che le deleghe e le procure devono:
 - a. essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione di soglie di approvazione delle spese;
 - b. prevedere chiaramente i poteri autorizzativi e di firma;
 - c. correlarsi a poteri di spesa puntuali e adeguati ai poteri assegnati;
 - d. essere conosciute all'interno della Società;
- segregazione delle funzioni all'interno di ogni processo aziendale: non deve sussistere identità soggettiva tra chi decide, chi dà attuazione e chi controlla. Deve essere sempre individuato un responsabile per ciascun processo aziendale;
- tracciabilità delle attività societarie: deve essere sempre possibile la ricostruzione delle fasi di formazione degli atti e devono essere previsti *report* periodici da parte dei responsabili dei processi aziendali sugli aspetti più significativi dell'attività svolta;
- tracciabilità dei flussi finanziari: ogni trasferimento di risorse finanziarie, siano esse in entrata o in uscita, deve trovare preciso giustificativo;

- monitoraggio: aggiornamento tempestivo e periodico di procure, deleghe nonché del sistema di controllo e delle misure e procedure previste;
- archiviazione: ogni documento aziendale relativo alla formazione e all'attuazione delle decisioni aziendali e ogni report devono essere archiviati a cura del responsabile del processo;
- rispetto delle normative di riferimento unitamente, laddove previsti, ai contenuti dei protocolli relativi alle singole attività sensibili;
- formazione periodica sui contenuti del d. lgs. 231/01 e del presente Modello;
- effettività delle sanzioni in presenza di violazioni del presente Modello.

11. Gestione delle emergenze

In caso di eventi non prevedibili ed emergenziali, si evidenzia l'opportunità di identificare una procedura che orienti l'agire societario nell'ottica di prevenire i reati di cui al d. lgs. 231/01, precisando sin da ora che permane la validità delle misure già previste, laddove compatibili con la situazione emergenziale eventualmente emersa.

Non essendo possibile aprioristicamente identificare ambiti specifici di rischio per la definizione stessa di evento imprevedibile, si ritiene necessario prevedere i seguenti passaggi, validi in via generale, che devono coniugarsi in via applicativa con i protocolli e principi generali di cui al paragrafo 10 della presente Parte Speciale:

- identificare l'area di emergenza, attivando prontamente le figure coinvolte nella gestione della stessa;
- prevedere un monitoraggio normativo, che garantisca l'adempimento alle disposizioni previste;
- monitorare le eventuali politiche di supporto alle aziende introdotte dalle istituzioni;
- valutare i rischi finanziari e operativi, in considerazione dell'evento in corso e delle sue possibili ripercussioni in azienda, anche con il supporto di consulenti specifici;
- valutare, se di rilievo, la presenza di liquidità per la gestione a breve termine;
- garantire costanti flussi informativi con il personale aziendale nonché con l'Organismo di Vigilanza al fine di attuare un confronto sulla gestione dell'emergenza e sui possibili rischi di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/01;
- attuare una buona comunicazione con dipendenti, clienti, fornitori ed eventuali terzi che a qualsiasi titolo possano essere coinvolti nell'evento.

Tenuto conto dei passaggi specificati, è onere del Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite dell'Amministratore Delegato, rimodellare la strategia aziendale in considerazione delle risultanze dei profili evidenziati.

12. La mappatura dei rischi

La Società ha provveduto alla redazione di una “mappatura dei rischi” che individua, per ciascuna tipologia dei reati presupposto, le attività che potrebbero, direttamente o indirettamente, contribuire al verificarsi di uno dei reati presupposto.

Copia di tale mappatura è allegata al presente Modello e ne costituisce parte integrante [all. 3].

La valutazione parte dall'assunto che nella Società non sono mai stati avviati procedimenti penali per i reati identificati dal d. lgs. 231/01.

Di seguito, sono brevemente riassunte le attività sensibili individuate nella mappatura in correlazione con le fattispecie di reato richiamate.

Parte Speciale A

Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

Si precisa che la Società non partecipa a gare di fornitura per la Pubblica Amministrazione. I reati contro la Pubblica Amministrazione rappresentano un rischio in relazione alle attività di seguito indicate:

- ◆ attività ispettive di enti pubblici e Autorità (ad es. ATO, Arpa, Provincia, Regione, ASL, Autorità giudiziaria, ...): si tratta di tutte le ipotesi in cui enti pubblici a qualsiasi titolo svolgano accessi a fini ispettivi presso la Società. In genere si richiamano i rapporti con autorità fiscali, doganali, sanitarie, ambientali, previdenziali nonché autorità regolamentari;
- ◆ predisposizione di dichiarazioni, istanze o richieste alla Pubblica Amministrazione, anche per via telematica: si tratta di tutte le dichiarazioni o richieste avanzate innanzi alla Pubblica Amministrazione nelle quali si attestino dati ovvero volte a dichiarare la sussistenza in capo alla Società di specifici requisiti per il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale. Si evidenzia la stretta attinenza con le aree sensibili nei termini indicati:
 - presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, anche in via telematica;
 - ottenimento o rinnovo di concessioni, licenze, abilitazioni e autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione: si tratta di tutte le richieste o rinnovi di qualsivoglia autorizzazione, licenza, abilitazione all'esercizio di specifiche attività societarie, in qualsiasi ambito richieste, con riguardo a tutte le ipotesi di rilascio di provvedimenti che prevedano di doversi interfacciare con la Pubblica Amministrazione;
 - gestione fiscale e previdenziale, anche con riferimento alle ipotesi di modifica in via telematica dei dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già in possesso della Pubblica Amministrazione;
 - presentazione di istanze per finanziamenti, contributi o altre erogazioni pubbliche e relativa gestione;
 - rapporti con uffici pubblici per i depositi di brevetti e marchi: ci si riferisce, in particolare, alla gestione delle richieste di nuovi marchi e agli adempimenti correlati ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione evidenzia il possibile rischio;
- ◆ gestione legale: si fa riferimento a tutte le ipotesi in cui la Società si trovi a gestire contenziosi penali, civili, giuslavoristici, amministrativi, tributari e fiscali, ove si presenti il rischio di influenzare illecitamente le decisioni giudiziali o le attività transattive.

Attività sensibili da considerarsi, in via prevalente, strumentali a quelle elencate poiché rappresentano un

mezzo per la commissione dei c.d. reati presupposto richiamati, sono:

- ◆ selezione, assunzione e gestione del personale (anche appartenente a categorie protette): si fa riferimento alle procedure volte all'assunzione del personale e alla sua gestione, con riguardo a possibili interferenze con la Pubblica Amministrazione o Autorità ispettive in via assuntiva (possibili conflitti di interesse) e in merito agli avanzamenti di carriera e alla gestione premiale, nonché all'assunzione e gestione di categorie protette;
- ◆ selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti: la selezione dei fornitori può rappresentare uno strumento volto a determinare una forma di influenza anche indiretta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ◆ selezione dei consulenti e gestione dei relativi rapporti: la selezione dei consulenti può rappresentare uno strumento volto a determinare una forma di influenza anche indiretta nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- ◆ sponsorizzazione: tale attività può assumere finalità non esplicite atte a determinare una forma di influenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ◆ gestione dei flussi finanziari: la circolazione di flussi in uscita, in particolare, può rappresentare veicolo di pratiche corruttive o di condotte concussorie in senso lato;
- ◆ gestione note spese e spese di rappresentanza: tali spese possono nascondere illecite erogazioni nei confronti di soggetti legati, direttamente o indirettamente, alla Pubblica Amministrazione;
- ◆ gestione delle donazioni e regalie: l'attività rappresenta rischi correlati alla possibile identificazione di forme di corruzione o concussione celate da donazioni da parte della Società.

Parte speciale B

Criminalità informatica (art. 24 bis del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

Il rischio di attività di criminalità informatica è riconducibile alle seguenti attività sensibili:

- ◆ utilizzo dei propri sistemi informatici da parte degli utenti: si fa riferimento a possibili vantaggi della Società derivanti da forme di hackeraggio o accesso abusivo o danneggiamento di sistemi informatici di società concorrenti allo scopo di sottrarre dati concernenti la clientela o elaborare strategie di *marketing* riguardanti dati di consumo, area geografica di riferimento o banche dati;
- ◆ utilizzo dei sistemi informatici da parte dell'Amministratore di Sistema e di utilizzatori di *pc administrator* oppure utenti con accessi/permessi privilegiati: si fa riferimento a possibili vantaggi della Società derivanti da forme di hackeraggio o accesso abusivo o danneggiamento di sistemi informatici di società concorrenti, ancor più date le competenze specifiche dei soggetti coinvolti. Inoltre, rileva la detenzione e l'utilizzo di *password* di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'azienda, in violazione di leggi sulla *privacy* o dello Statuto dei lavoratori.

2. Presupposti normativi

Si ravvisa, in ordine alle aree di rischio individuate, l'obbligatorietà per la Società di rispettare il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. G.D.P.R.), punto di partenza indefettibile per prevenire la possibile commissione dei reati indicati. Il G.D.P.R. richiede l'introduzione e l'attuazione di *misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio* (art. 32 G.D.P.R.). Le misure tecniche rimandano a strumenti ed elaboratori o macchine che siano programmati in maniera corretta per gestirne la funzionalità in sicurezza; le misure organizzative introducono *standard* e protocolli operativi di comportamenti dei destinatari. Fondamentale, in tal senso, è l'introduzione di un regolamento informatico, che garantisca il confine tra ciò che l'utente può fare oppure non è autorizzato a fare. Le misure definite devono tenere conto delle aree di rischio tipiche della Società, sia sotto il profilo delle minacce e degli abusi provenienti dall'interno che delle insidie provenienti dall'esterno. In tal senso la Società sarà tenuta ad attuare *best practices* in materia di *Cyber Security* (si rimanda, in merito, agli standard ISO 27001:2017), volte a garantire riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni oltre che continuità e affidabilità dei servizi erogati. Le misure definite devono assicurare un adeguato livello di sicurezza dell'infrastruttura informatica di cui si avvale la Società, bilanciando da un lato lo stato dell'arte e i costi di attuazione, dall'altro i rischi di varia probabilità e gravità correlati alla stessa.

Fondamentale è l'attivazione di corsi di formazione in materia di sicurezza informatica, congiuntamente a un monitoraggio sul rispetto delle misure previste da parte dei dipendenti e l'applicazione.

Le prescrizioni, sebbene rivolte alla protezione dei dati personali, rappresentano un presidio importante anche per evitare di incorrere nei reati previsti dal d. lgs. 231/01.

Il mancato rispetto delle previsioni indicate rappresenta di per sé una violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello ed espone, pertanto, a sanzioni disciplinari.

Parte speciale C

Criminalità organizzata, anche transnazionale (art. 24 ter del d. lgs. 231/2001 – L. 146/2006)

1. Attività sensibili

L'esposizione al rischio di reati di criminalità organizzata è di bassa entità per la Società. Tuttavia, possono essere annoverate le seguenti aree sensibili:

- ◆ selezione, assunzione e gestione del personale: nel caso di specie, ci si riferisce ai casi in cui l'assunzione del personale, ovvero le progressioni di carriera e gli incentivi premiali siano volti ad agevolare o partecipare a fenomeni di criminalità organizzata;
- ◆ selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti: ci si riferisce al rischio di identificare fornitori per agevolare o partecipare direttamente a fenomeni di criminalità organizzata;
- ◆ selezione dei consulenti e gestione dei relativi rapporti: ci si riferisce al rischio di identificare consulenti per agevolare o partecipare direttamente a fenomeni di criminalità organizzata;
- ◆ gestione dei rapporti con clienti, anche esteri: ci si riferisce a ipotesi di agevolazione o partecipazione diretta a fenomeni di criminalità organizzata;
- ◆ rapporti con agenti e distributori: ci si riferisce a ipotesi di agevolazione o partecipazione diretta a fenomeni di criminalità organizzata;
- ◆ rapporti infragruppo, per il possibile ruolo tra le società del Gruppo nell'agevolare condotte di cui alla presente parte;
- ◆ gestione dei flussi finanziari, per verificarne la lecita destinazione;
- ◆ investimenti finanziari, per il rischio di utilizzo strumentale per la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ◆ gestione fiscale, considerata come area di rischio precauzionalmente dal momento che vi sono interpretazioni estensive, in giurisprudenza e dottrina, che tendono a riconoscere i reati associativi quale mezzo per il raggiungimento del reato. Si ritiene, comunque, ad oggi presidiata tale area dall'introduzione dei reati tributari.

2. Principi generali

Si richiama, quale utile ausilio per la prevenzione dei rischi di cui alla presente Parte speciale, il Codice antimafia per le imprese (Vigna, Fiandaca, Masciandaro), specificando, tuttavia, che la Società non riveste una posizione significativa di rischio in materia. La prevenzione ha il duplice obiettivo di:

- proteggere e incrementare l'integrità aziendale;
- contribuire alla tutela dell'ordine pubblico economico e alla difesa della legalità.

Fondamentale diviene l'analisi del territorio e del contesto in cui la Società opera, per verificarne i possibili rischi connessi alla presente area. In tal senso, per tale valutazione preventiva delle controparti contrattuali, si richiamano i seguenti aspetti:

- provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia, ove disponibili;
- relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;
- rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- statistiche ISTAT;
- studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;
- rilevazioni ed elaborazioni delle camere di commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni antiracket nonch  di ogni altro soggetto pubblico e privato svolgente funzioni similari nell'ambito dei diversi contesti territoriali;
- inchieste e cronache giornalistiche.

Precisando sin da ora che la Società non svolge attivit  riconducibili a particolari situazioni di rischio della presente Parte Speciale, si suggerisce quale utile strumento non vincolante, l'analisi di indicatori di rischio rispetto alle controparti contrattuali, quali:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia;
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di procedimenti penali o pronunce di sentenza di condanna, ancorch  non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p. – patteggiamento – nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti delle imprese per i reati che incidono sull'affidabilit  professionale (delitti contro la P.A., reati associativi, delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e altre ipotesi connesse alla criminalit  organizzata);
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorch  non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di

riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

- costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate nei punti precedenti ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime; mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività. Coloro che rivestano ruoli decisionali devono disporre di apposita delega o procura per agire in nome e per conto della Società.

Parte speciale D

Falsità nummarie (art. 25 bis del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

La presente sezione, di difficile effettiva riconducibilità alle attività tipiche della Società, è richiamata in quanto si pongono limitati profili di gestione di contante anche in valuta estera nonché utilizzo di contrassegni legati alla gestione delle accise. L'aspetto che può avere, tuttavia, maggior significatività, sebbene si ritenga dal rischio trascurabile, è riconducibile all'uso di marchi o segni distintivi.

Si rimanda in linea generale a:

- ◆ gestione dei pagamenti in contanti, correlati al rischio di messa in circolazione di moneta falsificata da terzi, ricevuta in buona fede;
- ◆ uso di valori di bollo, correlati alla gestione dei contrassegni relativi alle accise da corrispondere in relazione alla normativa doganale;
- ◆ gestione dei rapporti con clienti, agenti, distributori, quale attività rilevante per la produzione e commercializzazione di prodotti finiti;
- ◆ selezione e gestione dei rapporti con fornitori (anche per materie prime e packaging) e controparti contrattuali, in relazione alle attività di approvvigionamento;
- ◆ acquisizione, rivendica, registrazione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà, correlati al rischio remoto di contraffazione, alterazione, utilizzo di marchi o segni distintivi ovvero di introduzione e messa in commercio di prodotti con segni falsi, anche al di fuori di un ruolo nella contraffazione.

Parte Speciale E

Reati contro commercio e industria (art. 25 bis.1 del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

Data l'attività tipica di impresa svolta dalla Società, il rischio di commissione di reati contro il commercio e l'industria è da ritenersi rilevante. Si precisa che la Società, in materia di sicurezza alimentare, dispone di Manuale Qualità e Gestione Della Sicurezza Alimentare ai sensi del Regolamento (ce) 852/2004 e della norma UNI EN ISO 22000:2005, oggetto di revisione annuale.

Si menzionano le seguenti attività sensibili:

- ◆ realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti.

Si evidenziano i seguenti rischi, anche in parte riproposti di seguito con riguardo a specifiche attività sensibili autonome:

- frode nell'esercizio del commercio: si fa riferimento ad una molteplicità di condotte fraudolente commesse nell'esercizio dell'attività aziendale. I processi aziendali interessati sono i seguenti:
 1. distribuzione e vendita;
 2. approvvigionamento materie prime;
 3. controllo qualità sicurezza e igiene del processo;
 4. selezione e controllo dei fornitori;
 5. marketing e pubblicità;
 6. etichettatura;
 7. gestione resi/sottoprodotti/scarti di lavorazione;
 8. gestione procedure ritiro/riciamo;
 9. distribuzione e vendita.

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti: il rischio attiene alla possibile alterazione delle indicazioni ovvero delle denominazioni del prodotto.
Sono di seguito indicate le aree maggiormente esposte al rischio:
 1. etichettatura;
 2. marketing e pubblicità;
 3. controlli metrologici;
 4. gestione analisi in autocontrollo;
 5. gestione procedure di rintracciabilità;

6. approvvigionamento materie prime.

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: l'ambito di rischio riguarda la possibilità di vendere ed esportare prodotti adulterati, contraffatti o che non rispettano i requisiti imposti per legge ma necessari per la loro qualificazione. I processi e le attività che possono essere coinvolti nella commissione di tale reato riguardano:
 1. produzione;
 2. approvvigionamento materie prime;
 3. controllo qualità sicurezza e igiene del processo;
 4. controlli metrologici;
 5. distribuzione e vendita.
- ◆ Selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti: si fa riferimento alla necessità di identificare adeguati fornitori, per scongiurare il rischio di immissione di prodotti in violazione del titolo di proprietà o prodotti alterati o contraffatti;
- ◆ rapporti con clienti, agenti e distributori, interessati dall'immissione in commercio di prodotti;
- ◆ rapporti con consulenti, ai fini di un adeguato supporto nella gestione dei profili individuati;
- ◆ acquisizione, rivendica, registrazione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà, con onere di attenta verifica in merito.

2. Principi di riferimento e presupposti organizzativi

Si raccomanda il rispetto e l'osservanza dei principi di riferimento di seguito indicati:

- tutela del diritto all'informazione da parte degli acquirenti, siano essi operatori commerciali o consumatori finali;
- impegno nell'assicurare che l'etichettatura, la presentazione, la pubblicità ed ogni altra forma di comunicazione commerciale rivolta al consumatore siano realizzate in maniera da assicurarne la corretta e la trasparente informazione;
- rifiuto nell'esercitare pratiche fraudolente o ingannevoli ed ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore;
- rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e garanzia di tutela della salute del consumatore.

Tali profili presuppongono una costante attenzione al rispetto dei contenuti previsti dalle norme ISO di riferimento nonché all'ottenimento e mantenimento dei requisiti previsti dalle certificazioni in essere presso la Società nell'ottica di prevenire i reati richiamati.

In particolare, si ritiene utile la presenza di:

- una politica aziendale che preveda la posizione dell'azienda in materia e gli impegni assunti (come da indicazione delle certificazioni e degli standards di settore di riferimento – si veda IFS, BRC, ISO, cui la Società si conforma);
- misure di divulgazione della citata politica aziendale;
- chiara definizione dei ruoli e delle procure o deleghe previste in materia di sicurezza alimentare e degli *standards* richiamati;
- procedure di selezione e valutazione dei fornitori;
- contratti e capitolati tecnici di acquisto;
- attività di autocontrollo interno anche mediante audit;
- applicazione degli *standards* richiamati e del Manuale HACCP;
- applicazione dei sistemi di rintracciabilità ai sensi del Reg. CE 178/2002 e gestione delle procedure di ritiro e richiamo dei prodotti;
- gestione delle non conformità;
- formazione del personale;
- gestione delle autorizzazioni;
- procedure per l'approvazione delle etichette e della comunicazione pubblicitaria anche in caso di prodotti per conto di terzi;
- monitoraggio continuo sull'evoluzione della normativa nazionale e internazionale;
- procedura di gestione dei marchi e degli altri segni distintivi con previsione delle ricerche di anteriorità e verifica della confondibilità e ingannevolezza del marchio;
- procedure per lo svolgimento di controlli metrologici;
- definizioni delle attività di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- riesame periodico delle procedure e delle istruzioni operative;
- definizione della modalità di registrazione e archiviazione della documentazione relativa alle attività di gestione delle attività di sistema identificate con individuazione dei soggetti responsabili;
- verifiche periodiche di controllo dell'adeguatezza ed efficacia delle procedure e istruzioni adottate;
- riesame a seguito di cambiamenti organizzativi, violazioni di norme o altri mutamenti che redano necessaria una rivisitazione delle procedure e delle istruzioni del sistema di gestione;
- individuazione delle figure responsabili della predisposizione delle singole procedure e istruzioni;
- individuazione di sistemi di contrapposizione di funzione idonei ad evitare che i processi sensibili siano gestiti in autonomia da una singola figura.

Parte Speciale F

Reati societari (art. 25 ter del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

Il rischio di commissione di reati societari è connesso a qualsivoglia società di capitali in quanto tenuta agli adempimenti tipici. In particolare, la Società presenta le seguenti aree sensibili:

- ◆ predisposizione dei bilanci e delle scritture contabili, con specifico riferimento alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari della Società, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni;
- ◆ gestione dei possibili conflitti di interessi da parte degli amministratori, in presenza di possibili interessi propri o di familiari nelle operazioni societarie;
- ◆ gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con la Società di revisione: il rischio è correlato alla possibilità che gli amministratori tengano una condotta non corretta e trasparente, occultando o alterando la documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale;
- ◆ gestione dei rapporti con i soci, con particolare riferimento alla condivisione di documentazione corretta e veritiera da parte del Consiglio di Amministrazione;
- ◆ gestione dei rapporti infragruppo, per le ripercussioni sui bilanci delle singole società e del Gruppo;
- ◆ investimenti finanziari, per il rischio di utilizzo strumentale per la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ◆ gestione dei flussi finanziari, che assumono particolare rilevanza in quanto alla base delle scritture contabili, della gestione fiscale nonché di eventuali rischi corruttivi nei confronti di privati;
- ◆ gestione note spese e spese di rappresentanza, nell'ottica della corretta gestione delle stesse nonché della prevenzione dal rischio di corruzione tra privati;
- ◆ selezione dei consulenti e gestione dei relativi rapporti: ci si riferisce alla necessità di affidarsi a consulenti competenti per le attività correlate al bilancio e alle scritture contabili;
- ◆ rapporti con clienti, anche esteri: ci si riferisce al rischio di forme di corruzione tra privati;
- ◆ rapporti con agenti e distributori, con riguardo al rischio di corruzione tra privati;
- ◆ rapporti con Enti ispettivi ed Autorità di vigilanza, nell'ottica di garantire l'assenza di ostacolo alle attività di vigilanza.

Parte Speciale G

Delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

L'esposizione a reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, in ragione delle attività svolte all'interno della Società, presenta un rischio non rilevante, giacché non se ne evidenzia alcun possibile vantaggio o interesse per la medesima.

Parte Speciale H

Delitti contro la persona (art. 25 quater.1 e quinquies del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

Il rischio di commissione di delitti contro la persona rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 è di scarsissima rilevanza e rappresenta una dichiarazione di principio piuttosto che un effettivo monito operativo, al fine di garantire la più totale estraneità della Società e di qualsivoglia interesse alle condotte richiamate.

Si tenga pertanto presente che, per il tipo di attività di impresa svolta, una possibile ma remota area di rischio potrebbe ravvisarsi nella seguente ipotesi:

- ◆ selezione e gestione del personale.

Parte Speciale I

Sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

In ragione dell'attività svolta, il rischio di esposizione ai reati richiamati in ambito di sicurezza sul lavoro è rilevante. L'ambito in questione è da ricollegarsi per lo più ad una politica societaria di gestione della salute, della sicurezza sui luoghi di lavoro e del rispetto e attuazione delle norme antinfortunistiche. In quest'ottica, si precisa che la Società deve costantemente ricercare il miglioramento delle pratiche in essere al fine di tutelare il proprio personale, garantendo l'adeguata utilizzazione delle risorse, anche economiche, per il raggiungimento di tale obiettivo. Particolare attenzione deve inoltre essere garantita rispetto all'informazione, formazione e addestramento del personale, presupposti indefettibili per garantire il rispetto del D. lgs. 81/2008 nell'ottica di una consapevolezza dei rischi dell'attività lavorativa e delle misure preventive da porre in essere.

Si richiamano le procedure indicate nel presente Modello relative all'assunzione e gestione del personale, anche tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs 81/08.

Si può ritenere la rilevanza di quanto segue:

- ◆ politiche di gestione della sicurezza (controllo) e adempimenti correlati (R.S.P.P. e delegato ex art. 16):
 - attività d'ufficio: con specifico riferimento alla sicurezza sul lavoro, assumono rilevanza tutte le esposizioni a rischio di infortuni determinati dalle attività prettamente d'ufficio (rischio basso);
 - attività operative: si ha riguardo a tutte le attività connesse all'uso di macchinari, confezionamento del prodotto, a tutta l'area relativa all'imballaggio ed al carico/scarico del prodotto;
 - accesso esterno alla struttura: si ha riguardo a tutta l'area esterna di accesso allo stabilimento produttivo ed agli uffici, ove si può presentare un pericolo di infortunio tenuto conto delle attività di manovra, come quelle di carico/scarico merci, stante l'accesso di vetture e automezzi;
 - trasferta: si ha riguardo ai rischi connessi al personale commerciale in trasferta;
- ◆ gestione dei servizi di terzi (appalti).

2. Presupposti normativi e adempimenti correlati

La Società ha adottato un Sistema di Gestione integrato Ambiente Sicurezza e Salute, oggetto di revisione annuale, che definisce una Politica della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, tenendo conto della c.d. SEVESO e in rispondenza dei criteri OHSAS 18001: 2007.

Si raccomanda il rispetto della normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con specifico riguardo a quanto previsto dal d. lgs. 81/2008. In merito si precisano le seguenti prescrizioni:

- ◆ definire la politica aziendale in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuare gli obiettivi da raggiungere ed infine predisporre un Piano di Miglioramento, all'interno del quale è necessario individuare le responsabilità, le tempistiche, le priorità degli interventi da realizzare e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie alla loro realizzazione;
- ◆ procedere alla redazione e all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei rischi (DVR) e, se previsto, del Documento di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e procedere alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- ◆ rispettare gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- ◆ compiere attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- ◆ procedere alla nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- ◆ individuare l'organigramma della sicurezza;
- ◆ effettuare le attività di informazione, formazione e addestramento eventualmente previste dalla normativa;
- ◆ attuare la sorveglianza sanitaria, laddove previsto dalla normativa;
- ◆ redigere il Piano di emergenza e primo soccorso;
- ◆ predisporre riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al fine di assicurare l'informazione ed il coinvolgimento delle persone;
- ◆ procedere con attività di vigilanza da attuare attraverso verifiche periodiche volte al controllo del rispetto, della corretta applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- ◆ attuare tutte le altre misure, anche non previste dalla normativa, volte ad assicurare la sicurezza di tutti i destinatari della normativa individuata, nonché piani di miglioramento per quanto già in essere;
- ◆ predisporre idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 dell'Art. 30, del d.lgs. 81/08;
- ◆ prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di

attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio così come previsto al comma 3 dell'Art. 30, d.lgs. 81/08;

- ◆ predisporre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- ◆ prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Si rimanda anche al “*Sistema di gestione della sicurezza*” ex linee guida UNI-INAIL del quale se ne riassumono gli aspetti fondamentali:

- ◆ integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza nella progettazione e gestione di sistemi di lavoro e di produzione di beni o servizi;
- ◆ definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti;
- ◆ è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza che l'impresa/organizzazione si è data in un'efficace prospettiva costi/benefici.

Il sistema presenta i seguenti obiettivi:

- ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.);
- aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa;
- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa/organizzazione.

Inoltre, il sistema si articola nelle seguenti fasi:

PIANIFICAZIONE:

- ◆ stabilire una politica della salute e sicurezza sul lavoro che definisca gli impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- ◆ identificare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili;

- ◆ identificare tutti i pericoli e valutare i relativi rischi per tutti i lavoratori (con particolare attenzione i nuovi assunti, i lavoratori interinali, i portatori di *handicap*, i lavoratori stranieri, le lavoratrici in gravidanza, puerperio o allattamento, ecc.), associati con i processi, le attività operative ed organizzative (comprese le interazioni fra gli addetti), le sostanze e i preparati pericolosi, ecc.;
- ◆ identificare gli altri soggetti potenzialmente esposti (quali, ad esempio i lavoratori autonomi, dipendenti di soggetti terzi ed i visitatori occasionali).

ATTUAZIONE:

- ◆ fissare specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica;
- ◆ elaborare programmi per il raggiungimento di tali obiettivi, definendo priorità, tempi e responsabilità ed assegnando le necessarie risorse;
- ◆ stabilire le modalità più appropriate, in termini di procedure e prassi, per gestire i programmi;
- ◆ sensibilizzare la struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

MONITORAGGIO:

- ◆ attuare adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per assicurarsi che il sistema funzioni;
- ◆ avviare le opportune azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio.

RIESAME DEL SISTEMA:

valutare periodicamente l'efficacia e l'efficienza del sistema nel raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica della salute e sicurezza nonché per valutarne l'adeguatezza rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai cambiamenti interni/esterni, modificando, se necessario, politica ed obiettivi della salute e sicurezza, tenendo conto dell'impegno al miglioramento continuo.

Per quanto concerne il British Standard OHSAS 18001:2007 si evidenziano i seguenti requisiti:

- adozione di una politica per la gestione della sicurezza;
- identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e individuazione delle modalità di controllo, in stretta connessione alle prescrizioni legislative o altre adottate;
- definizione di programmi e obiettivi specifici attuando la logica del *Plan-Do-Check-Act*;
- definizione di compiti e responsabilità;
- formazione, addestramento e coinvolgimento del personale;
- modalità di consultazione e comunicazione con i dipendenti e le parti interessate;

- gestione controllata della documentazione;
- attuazione delle modalità di controllo delle attività connesse a rischi significativi identificati, inclusi processi, quali la progettazione e la manutenzione;
- preparazione di misure atte a individuare, prevenire e controllare i possibili eventi accidentali (infortuni e mancati incidenti) ed emergenze;
- monitoraggio e misurazione delle prestazioni del sistema per la sicurezza e salute nonché per il mantenimento della conformità legislativa;
- definizione e realizzazione di controlli sistematici (infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive) e periodici sull'adeguatezza del sistema gestionale;
- riesame della Direzione e miglioramento continuo.

Parte Speciale L

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (art. 25 octies del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

In ragione dell'attività svolta, si ritiene prudenzialmente di individuare le seguenti aree sensibili:

- ◆ gestione fiscale: si evidenzia tale aspetto per il rischio correlato principalmente al reato di autoriciclaggio;
- ◆ rapporti infragruppo: si rimanda, tra gli altri, al rischio di autoriciclaggio riconducibile a condotte di gruppo;
- ◆ rapporti con clienti, distributori e agenti, anche transnazionali: si richiama il rapporto con clientela, distributori e agenti, coinvolti a vario titolo in società esposte al rischio di riciclaggio;
- ◆ selezione e gestione del rapporto con fornitori, anche transnazionali (anche in relazione alle materie prime ed al packaging): tali attività sono riconducibili al rischio di fornitori, coinvolti a vario titolo in società esposte al rischio di ricettazione e riciclaggio;
- ◆ investimenti finanziari, per il rischio di utilizzo strumentale per la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ◆ gestione dei flussi finanziari, anche transnazionali: si rimanda al profilo strumentale per la commissione dei reati presupposto.

Parte Speciale M

Delitti contro il diritto d'autore (art. 25 novies del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

In ragione dell'attività svolta, si presentano i seguenti rischi, per lo più connessi all'utilizzo di strumenti informatici e relativi *software*:

- ◆ utilizzo di prodotti coperti da licenze o brevetti o *copyright*: il personale, in particolare, nel proprio operato può agire in violazione del diritto d'autore in caso di eventuali utilizzi abusivi, connessi a un possibile risparmio di costi per la Società medesima;
- ◆ utilizzo dei sistemi informatici da parte dell'Amministratore di sistema e di utilizzatori di Pc Administrator oppure utenti con accessi/permessi privilegiati;
- ◆ selezione dei fornitori., affinché siano in grado di garantire la corretta gestione del diritto d'autore sulle forniture;
- ◆ utilizzo dei propri sistemi informatici da parte degli Utenti: si vuole evidenziare la necessità di attuare forme di controllo in merito alla gestione dei propri dispositivi (Pc, tablet, cellulari) per evitare che si verifichino condotte di *upload/download*, riguardanti l'utilizzo, l'immissione e la condivisione di contenuti protetti da diritti d'autore e *file sharing*, consistente, invece, nello scambio di file al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali oggetto di proprietà intellettuale.

Parte Speciale N

Delitti contro l'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

Sebbene non vi sia alcun richiamo all'attività svolta né, tantomeno, vi siano precedenti idonei a far ritenere sussistente il rischio di cui al presente paragrafo, non può escludersi a priori che, nella remota ipotesi dell'istaurarsi di un procedimento penale in capo alla Società o a soggetti che vi rivestano ruoli connessi a specifiche responsabilità, vi sia la rilevanza della seguente area sensibile:

- ◆ rapporti con l'Autorità Giudiziaria (nell'ambito di procedimenti penali): si pensi alle ipotesi in cui la Società o le società clienti fossero coinvolti in accertamenti penali e venisse richiesto, da parte dell'Autorità Giudiziaria, al personale di fornire informazioni circa i fatti oggetto dell'istaurando procedimento penale o di fornire la propria collaborazione.

2. Principi di comportamento

In merito alla presente attività sensibile si precisa, in termini generali, che i destinatari del presente Modello devono attenersi alle disposizioni societarie, al presente Modello di organizzazione e gestione e al Codice Etico.

Ogni destinatario è tenuto a collaborare con l'Autorità Giudiziaria in piena libertà e correttezza, nel rispetto della verità dei fatti.

Nessuna influenza può essere attuata nei confronti di dipendenti ovvero destinatari del presente Modello per evitare di garantire la più ampia collaborazione con l'Autorità Giudiziaria nel caso di procedimenti penali che prevedano il coinvolgimento della Società o delle altre società appartenenti al Gruppo.

In presenza di rischi di pressioni, anche solo potenziali, deve essere data tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza affinché possano attivare misure di controllo.

Eventuali violazioni delle presenti prescrizioni non rispondono al volere societario e sono da considerarsi violazioni disciplinari, passibili di sanzione.

Parte Speciale O

Reati ambientali (art. 25 undecies del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

In ragione dell'attività di impresa svolta si ritiene opportuno riconoscere un rischio correlato ai reati individuati.

In tal senso è possibile individuare le seguenti aree di rischio:

- ◆ gestione dei rifiuti, da considerarsi rilevanti sia per quanto attiene gli imballaggi che altri rifiuti, quali toner, neon, solventi di laboratorio, che richiedono smaltimenti secondo disposizione normativa. Occorre, inoltre, considerare la corretta gestione, sia in termini di luoghi idonei sia per il rischio di violazione delle prescrizioni in materia di depositi temporanei di rifiuti ovvero di violazione dei limiti prescritti nelle autorizzazioni;
- ◆ gestione delle immissioni in atmosfera: il rischio è correlato alla corretta gestione delle immissioni in atmosfera nel rispetto della normativa di riferimento e delle autorizzazioni di cui dispone la Società (AUA);
- ◆ gestione degli scarichi di acque reflue industriali: il rischio è correlato alla corretta gestione degli scarichi di acque reflue industriali nel rispetto della normativa di riferimento e delle autorizzazioni di cui dispone la Società (AUA);
- ◆ selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti: i rischi derivanti dai rapporti con i fornitori, con particolare riguardo alle società di smaltimento dei rifiuti, sono quelli relativi all'instaurazione di rapporti con soggetti non dotati delle prescritte autorizzazioni ovvero collusi con organizzazioni criminali;
- ◆ predisposizione di dichiarazioni o richieste alla Pubblica Amministrazione, anche per via telematica: relativamente ai reati ambientali questa attività presenta rischi connessi alla formazione di autorizzazioni sulla base di false attestazioni da parte della Società;
- ◆ gestione immobiliare: relativa a qualsiasi acquisto, cessione o locazione di immobili, per i quali si pone il rischio di forme di inquinamento ambientale in senso ampio.

2. Presupposti normativi e adempimenti correlati

La Società intende perseguire una politica di gestione ambientale, nel rispetto della ISO 14001:2004, e ha adottato un Sistema di Gestione integrato Ambiente Sicurezza e Salute conforme al Regolamento EMAS, per soddisfare le continue necessità ed aspettative del cliente, nel rispetto dell'ambiente e della salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro, come parte integrante del proprio processo di sviluppo. Si conforma anche ai requisiti previsti dal D.M. 9 agosto 2000.

Significativi in relazione alla presente Parte Speciale sono i seguenti passaggi di tale Sistema:

- Analisi Ambientale;
- Politica Ambientale, obiettivi e programmi ambientali e Riesame;
- Assetto organizzativo, ruoli e responsabilità;
- Coinvolgimento e consapevolezza del personale;
- Audit, sorveglianza e monitoraggio;
- Controllo operativo.

L'Analisi Ambientale ha la finalità generale di identificare gli aspetti ambientali significativi, individuare i possibili margini di miglioramento delle *performance* ambientali e porre le basi per la definizione di un efficace assetto di responsabilità, ruoli, competenze e modalità operative atte a garantirne il perseguimento. Si articola nei seguenti aspetti:

- identificazione degli aspetti ambientali;
- misurazione e quantificazione degli aspetti;
- analisi delle modalità operative (e quindi delle funzioni e delle attività svolte dalle diverse figure aziendali) in grado di generare gli aspetti ambientali identificati;
- valutazione della significatività degli aspetti, finalizzata a fornire una guida per la programmazione del miglioramento.

La Società agisce nel rispetto del Regolamento Europeo 2017/1505 e del Regolamento europeo 2018/2026.

La Politica aziendale è rivolta al contenimento e alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle proprie attività e servizi, coerentemente con il principio del miglioramento continuo e nel rispetto della legislazione applicabile, garantendo anche una maggior efficienza interna, attraverso la pianificazione ed il controllo dei processi aziendali. In tal senso la Politica Ambientale può costituire un cardine del Codice Etico. Nel rispetto dei presidi di cui al presente Modello si precisa la rafforzata necessità di perseguire continuamente non solo la garanzia di conformità nel tempo ma anche la capacità di prevenire i potenziali reati e di adeguarsi con anticipo ai requisiti della legislazione attesa, in modo da minimizzare i rischi di reato.

Particolare significatività è rappresentata dal Programma Ambientale, quale elemento principale che governa le risorse finanziarie nell'ambito del Sistema di Gestione integrato Ambiente Sicurezza e Salute. Il Riesame garantisce una analisi periodica, al fine di valutarne l'adeguatezza e l'efficacia nell'attuare la Politica e i programmi, e assume particolare significatività nell'ottica dell'applicazione del D. Lgs. 231/01

come un momento di verifica e di controllo sull'andamento delle prestazioni del Modello e, soprattutto, della sua adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei rischi di reato.

Una corretta definizione di assetto organizzativo, ruoli e responsabilità diventa presidio fondamentale, nel rispetto dei principi di separazione delle funzioni e di definizione attenta di poteri decisionali e di spesa delle figure coinvolte. Si precisa in merito l'obbligo di prevedere meccanismi di delega, che tenga conto dei seguenti aspetti:

- presenza di una delega di funzioni puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
- idoneità tecnica e qualifica professionale del delegato per lo svolgimento dell'incarico assegnato;
- poteri decisionali e di spesa, che garantiscano effettività della delega;
- certezza della delega, giuridicamente provata.

I contenuti definiti presuppongono la comunicazione a tutto il personale che opera sotto il controllo dell'organizzazione allo scopo di renderlo edotto sui contenuti della stessa e verificarne il livello di comprensione. In particolare, occorre:

- intensificare la formazione ed accrescere la consapevolezza soprattutto di quei ruoli aziendali e di quelle funzioni che risultano più "sensibili" rispetto ai rischi potenziali di reato (attraverso la cosiddetta "formazione al ruolo" e la trasmissione del "saper essere" legato alla funzione);
- porre enfasi sul coinvolgimento e sulla partecipazione del personale, con particolare riferimento alla responsabilizzazione dei livelli dirigenziali;
- potenziare i sistemi di incentivazione e prevedere sistemi disciplinari per le violazioni delle procedure previste.

Opportuno poi è definire un sistema di monitoraggio, attraverso l'uso idonei di indicatori, e un processo di sorveglianza, attuato essenzialmente tramite il sistema delle non conformità e delle azioni correttive e preventive e l'audit ambientale.

Il Controllo Operativo e i Rapporti con i Fornitori divengono l'ultimo profilo da tenere in considerazione per una corretta definizione dei passaggi illustrati. Il rimando è rivolto principalmente ai fornitori di servizi connessi alla gestione ambientale. Ai fini della prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/01, è posta specifica attenzione affinché i fornitori abbiano:

- identificato e conoscano gli adempimenti connessi alla normativa ambientale applicabile all'attività;
- sviluppato capacità di assicurare la propria conformità alle prescrizioni derivanti dalla normativa ambientale applicabile, incluse le autorizzazioni e le prescrizioni ivi contenute;

- adottato procedure che consentono il rispetto di tali requisiti nel tempo nonché per la valutazione periodica della conformità ai requisiti legali applicabili e agli altri requisiti derivanti da contratti o da accordi volontariamente sottoscritti.

In termini operativi, nella qualificazione dei fornitori, occorre che sia attuata una verifica di conformità in tema di prevenzione dei reati ambientali, attraverso la formalizzazione di tutti gli impegni necessari ad ottenere tale garanzia.

Parte Speciale P

Reati di clandestinità e xenofobia (art. 25 duodecies e art. 25 terdecies del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

Il rischio legato a questa tipologia di reati si presenta estremamente basso.

Tuttavia, in via precauzionale, si potrebbero comunque individuare le seguenti aree di rischio:

- ◆ selezione, assunzione e gestione del personale (straniero): si ha particolare riguardo alle verifiche da attuare nel caso di assunzione di personale straniero che possa essere clandestino, mediante la predisposizione di una procedura specifica di controllo e l'implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri (scadenze, rinnovi...);
- ◆ gestione dei servizi di terzi (appalti), correlati al rischio di presenza di lavoratori irregolari.

Parte Speciale Q

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

I reati di natura tributaria rappresentano un rischio in relazione alle attività di seguito indicate:

- ◆ gestione fiscale, correlata alla predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, liquidazione e versamento dei tributi, tenuta e custodia della documentazione obbligatoria;
- ◆ predisposizione dei bilanci e delle scritture contabili: si rimanda a tale profilo in quanto presupposto per la determinazione dell'imponibile fiscale e dei tributi societari;
- ◆ rapporti infragruppo: ci si riferisce in particolare alle condotte che prevedano la gestione della fiscalità complessiva delle varie società del Gruppo; si sottolinea il carattere di transnazionalità del Gruppo, ove si evidenziano i rischi nell'ambito del transfer pricing e dei trasferimenti di fondi tra società del Gruppo e tra conti correnti della medesima Società;
- ◆ gestione dei flussi finanziari, in considerazione della corretta determinazione dei pagamenti rispetto alla prestazione;
- ◆ rapporti con i clienti, con specifico rimando alla prestazione effettivamente eseguita e alla relativa fatturazione o documentazione equipollente;
- ◆ rapporti con i fornitori, con specifico rimando alla prestazione effettivamente eseguita e alla relativa fatturazione o documentazione equipollente;
- ◆ rapporti con i consulenti, con specifico rimando alla prestazione effettivamente eseguita e alla relativa fatturazione o documentazione equipollente;
- ◆ gestione del personale, con riferimento al rischio di lavoratori in nero nonché agli adempimenti fiscali e previdenziali correlati;
- ◆ gestione delle note spese, in relazione alla relativa rendicontazione;
- ◆ gestione delle sponsorizzazioni, in considerazione dell'effettività dell'esecuzione contrattuale rispetto al contenuto della sponsorizzazione e della corretta contabilizzazione;
- ◆ gestione delle donazioni e regalie, per la loro rendicontazione.

Parte Speciale R

Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del d. lgs. 231/2001)

1. Attività sensibili

I reati individuati dalla presente sezione rappresentano un rischio in relazione alle attività di seguito indicate:

- predisposizione di dichiarazioni o richieste alla Pubblica Amministrazione, anche per via telematica, con specifica attinenza alle Autorità doganali;
- selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti con riguardo:
 - alla selezione degli spedizionieri per le attività di esportazione, per il rischio che non adempiano alle norme di legge in materia doganale;
 - agli acquisti, nei limiti dell'importazione delle materie prime, per evitare il rischio correlato all'introduzione di merci estere in violazione delle prescrizioni stabilite dalla normativa doganale;
- gestione fiscale per le tematiche di rilevanza doganale;
- predisposizione e del bilancio e delle scritture contabili in relazione alla possibile indicazione nei registri in contabilità di merci importate effettuate effettuando manovre fraudolente dirette ad indurre in errore l'autorità doganale sugli elementi dell'accertamento, ovvero rendendo false dichiarazioni in ordine alla destinazione o all'uso dei prodotti ovvero alle caratteristiche degli stessi.